



*Eventi sismici della provincia dell'Aquila  
Vice Commissario delegato  
alle operazioni di soccorso e assistenza  
alle popolazioni sfollate e per l'accelerazione  
e la chiusura della prima fase dell'emergenza  
ex art. 3 O.P.C.M. 1 maggio 2009, n. 3761*

Ai Prefetti delle Province di  
L'Aquila  
Chieti  
Pescara  
Teramo

p.c. Al Presidente della Regione Abruzzo  
L'Aquila

Ai Presidenti delle Province di:  
L'Aquila  
Chieti  
Pescara  
Teramo

Ai Responsabili dei C.O.M.  
Loro sedi

Alla Di.Coma.C.  
L'Aquila

Al C.O.I. Giulianova

Oggetto: Procedura per la concessione e l'erogazione a titolo provvisorio e definitivo del contributo destinato a favorire il rientro nelle unità immobiliari temporaneamente ovvero parzialmente inagibili, nonché per l'accesso e la fruizione dei servizi di supporto ai sensi dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 7 dell'OPCM n.3803 del 15 agosto 2009.

L'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3820 del 12 novembre 2009 ha previsto la proroga fino al 18 dicembre 2009 del termine di scadenza della presentazione delle domande di contributi di cui all'art.2, comma 1, dell'OPCM n.3779.

In relazione a quanto sopra, attesa la necessità di fornire un ulteriore impulso alle attività finalizzate alla riparazione degli immobili inagibili con esito di tipo "B" e "C", che non sempre sono state improntate a criteri di prontezza, al fine di dare un supporto aggiuntivo alle procedure già dovute e poste in essere dai Sindaci per l'erogazione dei contributi di cui all'OPCM 3779/2009 vista la firma delle convenzioni stipulate dal Dipartimento della Protezione Civile con Fintecna S.p.a., con il Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIIS), con il Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e considerata anche l'esperienza positiva maturata dal Comune dell'Aquila, i Comuni che ritenessero opportuno fruire, ai fini dell'istruttoria amministrativa e tecnica, dei servizi di cui all'oggetto, erogati secondo gli ambiti di propria competenza dalle Strutture sopra richiamate potrebbero avanzare specifica richiesta al Commissario delegato, qualora non avessero già provveduto in tal senso.

Per quanto riguarda, invece, le istanze di contributo già acquisite agli atti, restano a carico dei Comuni le attività istruttorie e la definizione dei relativi procedimenti, nei termini e secondo le modalità indicate nella citata OPCM n.3779/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Commissario delegato, ove approvi, darà tempestiva comunicazione della concessa autorizzazione a Fintecna S.p.A. ed al Comune interessato; quest'ultimo dovrà rendersi disponibile a raccogliere le domande di contributo ed a registrarle secondo un proprio ordine progressivo.

Il Comune dovrà rapidamente trasmettere le domande raccolte ed i relativi fascicoli documentali a Fintecna S.p.A.. A ciascuna delle domande ricevute, Fintecna attribuirà per ogni comune un diverso protocollo, dall'apposizione del quale decorreranno i termini fissati dalle Ordinanze vigenti per la conclusione dell'iter amministrativo per il riconoscimento del contributo provvisorio e di quello definitivo.

Conclusa l'istruttoria amministrativa, Fintecna si esprimerà in ordine alla regolarità formale ed alla completezza della domande e della documentazione allegata, ivi compresa la verifica dell'avvenuto deposito, ove necessario, dei progetti degli interventi strutturali presso il Genio Civile della Provincia interessata, sempreché il medesimo Ufficio sia stato costituito presso Fintecna. Diversamente sarà cura del Comune assicurare che la documentazione relativa all'avvenuto deposito pervenga a Fintecna entro 10 giorni dall'acquisizione della domanda di contributo.

La richiesta di contributo dovrà anche specificare la forma di finanziamento prescelta tra quelle previste e cioè **finanziamento bancario agevolato**, **finanziamento bancario con credito di imposta** e **finanziamento diretto** a carico del Comune.

Il Comune, un volta che Fintecna S.p.a. avrà provveduto alla protocollazione, comunicherà agli interessati la concessione del contributo provvisorio, di cui all'art. 7 dell'OPCM n.3803/09, che consentirà, nell'immediato, di fruire di una anticipazione pari al 25% del contributo richiesto e, comunque, nel limite massimo di € 20.000,00, laddove il contributo richiesto stesso superi gli € 80.000,00.

Il beneficiario del contributo provvisorio potrà utilizzare tale comunicazione per ottenere ed avviare presso qualsiasi Istituto Bancario l'accesso al finanziamento bancario senza interessi, né ipoteche, né altri diversi oneri. L'importo del contributo provvisorio sarà accreditato in un conto individuale vincolato e potrà essere tratto a mezzo bonifico, senza ulteriore documentazione giustificativa.

Nel caso di contributo diretto sarà compito del Comune provvedere tempestivamente all'erogazione dell'anticipazione del 25% del contributo provvisorio nei termini sopra specificati.

Contestualmente Fintecna S.p.A. trasferirà a ReLUIS ed al Cineas la documentazione acquisita cosicché procedano all'esame tecnico ed economico della stessa in tempo utile affinché il Comune interessato possa provvedere, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla data di concessione del contributo provvisorio, alla formale comunicazione del contributo definitivo. Il parere fornito da ReLUIS viene altresì trasmesso da Fintecna, per i successivi adempimenti di competenza, al Genio Civile presso cui è stato effettuato il deposito del progetto strutturale.

Ai sensi del comma 8 dell'art.2 dell'OPCM n.3779/09 il Comune invierà, con cadenza mensile, al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, precisando le quote di finanziamento relative al contributo diretto e al credito bancario agevolato e dandone contestuale

informativa all'Agenzia delle Entrate. Analoga comunicazione dovrà essere fornita per le quote di finanziamento eventualmente richieste con il sistema del credito di imposta.

Dette comunicazioni verranno raccolte dal Commissario delegato ai fini della quantificazione del necessario fabbisogno finanziario da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla segreteria del CIPE, secondo quanto previsto dalle Ordinanze vigenti.

Il Comune provvederà a fornire tempestiva comunicazione dell'effettivo e definitivo contributo anche all'Istituto Bancario prescelto, laddove i beneficiari abbiano richiesto e già ottenuto al momento dell'approvazione del contributo provvisorio l'accesso al finanziamento agevolato. A seguito di tale ulteriore comunicazione lo stesso Istituto Bancario provvederà ad accreditare il mancante 75% del contributo definitivo, oppure la somma comunque necessaria per completare l'intero importo riconosciuto dal finanziamento agevolato stesso, comunque non superiore ad € 80.000,00<sup>1</sup>.

**Nel caso in cui il finanziamento bancario agevolato copra totalmente il contributo definitivo riconosciuto**, una volta corrisposto il 25% dello stesso come contributo provvisorio, il restante 75% sarà erogato nella misura del 50%, alla presentazione di uno o più SAL documentati anche da fatture non quietanzate; il restante 25%, a saldo, a fronte della documentazione prescritta per la conclusione dei lavori, nella quale dovranno essere ricomprese la certificazione di regolare esecuzione e le fatture quietanzate a copertura dei ratei già erogati pari al 75% del contributo definitivo. Le fatture quietanzate relative al saldo dovranno essere consegnate all'Istituto Bancario entro e non oltre 15 giorni dall'erogazione del relativo importo.

All'atto del ricevimento di queste ultime, l'Istituto Bancario darà comunicazione al Comune dell'avvenuta erogazione del contributo definitivo e della conclusione del relativo iter amministrativo. Il Comune provvederà a darne comunicazione al Commissario delegato per i successivi atti di competenza.

**Nel caso in cui il finanziamento bancario agevolato, pur concesso al limite massimo di € 80.000,00 non copra totalmente il contributo definitivo riconosciuto**, ma ne sia quota parte e la quota residua da destinare a contributo diretto sia inferiore al 25% dello stesso (ciò avviene nel caso in cui il contributo richiesto abbia un importo compreso tra € 80.000,00 e € 106.666,00), l'erogazione, fino al 75% del contributo definitivo, avverrà secondo le modalità già illustrate in precedenza. L'ulteriore quota necessaria a raggiungere la somma di € 80.000,00 sarà successivamente erogata dall'Istituto Bancario su indicazione del Comune, cui verrà trasmessa l'intera documentazione necessaria alla conclusione del procedimento. Il Comune, infatti - a fronte della documentazione prescritta per la conclusione dei lavori, nella quale dovranno essere ricomprese la certificazione di regolare esecuzione e le fatture quietanzate a copertura dei ratei già erogati pari al 75% del contributo definitivo - dovrà farsi carico del saldo finale per quanto riguarda sia il completamento della procedura amministrativa sia l'erogazione del contributo diretto necessario, assieme alla quota parte di quello bancario, a coprire l'intero finanziamento richiesto. Le fatture quietanzate relative al saldo dovranno essere consegnate al Comune entro e non oltre 15 giorni dall'erogazione del relativo importo.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che nel caso di finanziamenti relativi a progetti per lavori alle parti comuni condominiali l'importo complessivo del finanziamento agevolato potrà essere superiore ad €80.000,00, nel rispetto, comunque, delle prescrizioni contenute nell'articolo 1 dell'OPCM n.3814/2009. Anche in tal caso, comunque, l'importo dell'anticipazione del contributo provvisorio non potrà essere superiore ad € 20.000,00 .

**A titolo esemplificativo si ritiene utile illustrare il seguente caso pratico:** contributo complessivo di € 100.000,00; quota finanziamento bancario agevolato pari ad € 80.000,00; quota contributo diretto del Comune di € 20.000,00 .

*Il 25% dell'intero contributo riconosciuto, pari ad Euro 25.000,00, è erogato dall'Istituto bancario, a titolo di anticipazione.*

*Lo stesso Istituto bancario eroga fino al 75% del contributo definitivo (in questo caso pari a 75.000,00 Euro) per stati di avanzamento lavori.*

*Il Comune, acquisita la documentazione necessaria nei modi sopradescritti, dispone il pagamento del restante 25% del contributo definitivo (pari a 25.000,00 Euro) e ne liquida € 20.000,00 a titolo di contributo diretto; l'Istituto bancario liquida i restanti € 5.000,00 quale quota residua del finanziamento agevolato.*

**Nel caso in cui il finanziamento bancario agevolato, concesso al limite massimo di € 80.000,00 non copra totalmente il contributo definitivo riconosciuto** ma ne sia quota parte e la quota residua da destinare a contributo diretto sia superiore al 25% dello stesso (riguarda importi superiori ad € 106.666,00) il contributo sarà erogato dalla banca con modalità analoghe a quelle previste nel caso in cui il suddetto finanziamento copra totalmente il contributo definitivo riconosciuto, tranne per la parte relativa al 25% finale che non prevede, ovviamente, la presentazione da parte del cittadino della documentazione concernente la conclusione dei lavori. All'atto dell'erogazione del penultimo SAL la Banca fornirà una prima comunicazione al Comune interessato in ordine al prossimo completamento della procedura di finanziamento agevolato.

L'Istituto Bancario, quindi, darà la comunicazione definitiva al Comune dell'avvenuta erogazione del contributo di propria competenza e della conclusione del relativo iter amministrativo. Il Comune provvederà ad attivare il meccanismo del finanziamento diretto, che potrà essere corrisposto attraverso l'utilizzo di uno o più SAL, ferma restando la quota del 25% dell'importo dell'intero finanziamento (quota agevolata più quota diretta) da destinare al saldo conclusivo, che sarà erogata secondo le modalità di cui sopra e cioè a seguito della presentazione, da parte del cittadino, della documentazione prescritta per la conclusione dei lavori, nella quale dovranno essere ricomprese anche la certificazione di regolare esecuzione e le fatture quietanzate a copertura dei ratei già erogati per il contributo diretto. Le fatture quietanzate relative al saldo finale dovranno essere consegnate al Comune interessato entro e non oltre 15 giorni dall'erogazione del relativo importo.

Una volta completata la procedura anche per il finanziamento diretto il Comune provvederà a darne comunicazione al Commissario delegato per i successivi atti di competenza.

Analoga comunicazione deve essere effettuata dal Comune per la concessione di contributi (sia provvisori che definitivi) relativi alle domande formalmente registrate nei rispettivi protocolli in data antecedente all'autorizzazione rilasciata dal Commissario delegato nell'ambito della procedura di acquisizione e valutazione delle istanze secondo la presente direttiva.

*Si ritiene opportuno precisare che la procedura prevista dalla presente direttiva per l'accesso e la fruizione dei servizi di supporto, erogati da Fintecna, ReLUIS e Cineas, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 7 dell'OPCM n.3803 del 15 agosto 2009 trova applicazione anche nei confronti delle domande di contributo presentate ai sensi dell'OPCM n.3790/2009 (unità immobiliari con esito "E").*

*Resta naturalmente confermata la speciale disciplina prevista dall'Ordinanza n.3790/2009 sui seguenti ulteriori aspetti:*

- 1. Il termine per la concessione del contributo è fissato in 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza previsione di silenzio-assenso;*
- 2. la concessione del contributo avviene solo a titolo definitivo;*
- 3. non è prevista alcuna forma di anticipazione;*
- 4. l'importo massimo del finanziamento bancario agevolato è previsto nella misura di 150.000,00 Euro per la ricostruzione di immobili distrutti, ovvero per l'acquisto delle unità immobiliari sostitutive; nel caso di riparazione il limite resta confermato in 80.000,00 Euro.*

Si ritiene, infine, opportuno richiamare l'attenzione sulle rilevanti novità introdotte dall'articolo 7 della citata ordinanza 3820/2009 in ordine alle procedure ed alle correlate incentivazioni rivolte a favorire gli interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico in caso di edifici in aggregati senza soluzione di continuità, anche attraverso la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari delle singole unità immobiliari.

Su questa ultima problematica saranno a breve emanati specifici indirizzi da parte di questa Struttura commissariale.

Nel ringraziare in anticipo per la collaborazione che ancora una volta codesti Uffici Territoriali di Governo vorranno prestare a questa Struttura commissariale, si pregano le SS.LL., di voler fornire sulla circolare di cui sopra adeguata comunicazione ai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale di rispettiva competenza.

Attesa l'importanza che riveste la procedura operativa in argomento, finalizzata a facilitare il rientro della popolazione abruzzese nelle unità immobiliari temporaneamente, ovvero parzialmente inagibili, è gradito un cortese riscontro.

Bernardo De Bernardinis